

un'attività di distribuzione.

Osservazioni dell'Autorità

In merito alla richiesta rappresentata da più parti di prevedere nella definizione di “altri mezzi di comunicazione elettronica” un elenco esemplificativo ma non esaustivo di tali reti di comunicazione, sono stati inseriti a titolo esemplificativo nella definizione di cui all'articolo 1, lettera h), del Regolamento la rete internet anche in banda larga e le reti mobili ad esclusione delle trasmissioni a mezzo DVBH.

Per quanto invece concerne la richiesta di eliminare dal testo il riferimento al cavo coassiale, l'Autorità è dell'avviso che occorra tenere conto dell'evoluzione tecnologica che ha caratterizzato le trasmissioni via cavo in Italia. La prima disciplina del “cavo” non ulteriormente specificato contenuta nel Codice postale (dapprima nel regio decreto n. 645/1936, quindi nel d.P.R. n. 156/1973) si riferiva esclusivamente al cavo coassiale (ovvero il cavo composto da un singolo conduttore di rame posto al centro del cavo e da un dielettrico che separa il corpo centrale da uno schermo esterno di metallo intrecciato) per le trasmissioni televisive, e al cavo altrimenti inteso (ovvero diverso da quello coassiale) per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche. Tale è rimasta la disciplina anche nella normativa posteriore, ovvero le leggi nn. 103/75, 10/85 e 223/90, mentre solo con la legge n. 249/97 è stata disciplinata la convergenza tra reti e servizi televisivi e di telecomunicazioni. Ne deriva che oggi il campo di impiego del cavo cd. coassiale è del tutto residuale, in quanto circoscritto al solo cavo d'antenna utilizzato per le trasmissioni televisive in tecnica analogica, mentre il cavo non coassiale riguarda tutte le applicazioni più innovative quali quelle dei servizi *triple* o *quadruple play*.

In tal senso depongono anche i lavori parlamentari a monte dell'approvazione del decreto legislativo n. 44/2010 che nella versione originaria recava, nel modificare l'art. 21 del decreto legislativo n. 177/2005, la formulazione “l'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici via cavo, ivi inclusa la diffusione continua in diretta o live streaming e su internet o web casting”; a seguito del parere dell'VIII Commissione permanente del Senato è stata scartata la via della modifica dell'art. 21 ed è stato introdotto un nuovo comma 1-bis all'articolo 21, che ha inserito il suddetto inciso nella più generale categoria degli altri mezzi di comunicazione elettronica.

Ne discende che in tali altri mezzi deve a giusto titolo farsi rientrare la web tv, in quanto espressamente indicata dal legislatore e, per evidenti ragioni tecnologiche, anche la IPTV che si distingue dalla prima per la sola diversità del protocollo trasmissivo e non per una diversità intrinseca del mezzo adoperato. In altri termini, dato che i servizi di media audiovisivi possono essere offerti per il tramite di piattaforme televisive su altri mezzi di comunicazione elettronica quali l'IPTV o attraverso la rete internet, l'unica differenza tra le due consiste nel fatto che l'IPTV si basa su “reti gestite”, mentre la web tv è diffusa tramite la rete internet non gestita e “best effort”, ovvero con velocità e livelli di qualità del servizio variabili e non predefiniti dal gestore.

